

**Trib. Milano 26 giugno 2023 n. 5115 (est. Boroni)**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Grado di appello iscritta al n. r.g. (*omissis*) promossa da:

AZIENDA (*omissis*), con il patrocinio dell'avv. (*omissis*), elettivamente domiciliato in (*omissis*) presso il difensore (*omissis*)

APPELLANTE

contro

COMUNE DI (*omissis*), con il patrocinio dell'avv. (*omissis*) e dell'avv. (*omissis*) e dell'avv. (*omissis*), elettivamente domiciliato in (*omissis*) presso il difensore avv. (*omissis*)

APPELLATO

Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi

Motivi della decisione

Con ricorso ex artt. 22 L. 689/81 e 6 D. L.vo 150/11 depositato il 10.9.2021 davanti al Giudice di Pace di Milano (*omissis*) in persona del (*omissis*) pro tempore ha proposto tempestiva opposizione alle ordinanze n. 13149, 13148, 13156, 13155 tutte notificate in data 13.7.2021 ed emesse dal Comune di (*omissis*) per la violazione dell'art. 4 del Regolamento del decoro urbano per inosservanza all'ordinanza sindacale in ordine alle modalità ed orari di conferimento della raccolta differenziata con le quali è stata irrogata all'opponente la sanzione di euro 122,00 per ciascuna ordinanza ingiunzione di cui euro 100,00 per sanzione oltre spese di notifica.

L'opponente ha lamentato la nullità delle ordinanze per vizio della contestazione avendo il Comune nei verbali originari "addebitato la condotta censurata al Condominio di volta in volta considerato presso (*omissis*), in qualità di amministratore", identificando il Condominio come autore materiale della violazione mentre poi nelle ordinanze ingiunzioni notificate, pur confermando la violazione in capo al Condominio in quanto autore dell'illecito, era stata contestata ad (*omissis*) la responsabilità solidale in qualità di proprietario del bene.

Ha inoltre lamentato la violazione del principio della responsabilità personale dell'autore dell'illecito non avendo (*omissis*) il ruolo di amministratrice dei singoli condominii né di legale rappresentante dell'insieme degli inquilini.

Ha quindi contestato che (*omissis*) potesse rivestire la qualifica di proprietario della cosa che servì a commettere l'infrazione ex art. 6 legge 689/81 di modo che della violazione in esame sarebbe potuto essere chiamato a rispondere in via solidale oltre l'autore della violazione solo il proprietario del rifiuto erroneamente immesso nel cassonetto.

Ha infine contestato la mancanza di prova in ordine alla violazione atteso che il cassonetto era stato posto al di fuori del cortile condominiale in luogo accessibile a tutti.

Ha chiesto dunque l'annullamento delle ingiunzioni opposte.

Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto della opposizione, contestando che l'attività degli agenti accertatori potesse essere posta in dubbio data la particolare fidejussoria dell'accertamento ed osservando come la violazione contestata (e cioè lo smaltimento non corretto del rifiuto), quando il trasgressore è ignoto, consente ex art. 6 legge 689/81 di sanzionare, in solido, anche il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione così potendosi ritenere responsabile il condominio nella persona dell'amministratore/proprietario dell'immobile.

Il Giudice di pace, con sentenza n. 2847 depositata in data 27.7.2022, ha respinto l'opposizione sottolineando come la violazione sia stata delineata in modo sufficiente nelle ordinanze, come la prova della violazione derivasse dall'accertamento svolto dagli operanti e che il titolo di responsabilità di (*omissis*)

andava rinvenuto nella sua qualifica di proprietario dello stabile che ne gestisce i servizi, tra cui quello della raccolta dei rifiuti.

Con l'odierno atto di appello (*omissis*) ha impugnato la sentenza del Giudice di pace chiedendone la riforma deducendo i seguenti motivi:

- a) Violazione dell'art. 6 legge 689/81 essendo stata affermata la responsabilità diretta per violazione di obblighi in materia di conferimento rifiuti non prevista da tale norma come fonte di responsabilità;
- b) Violazione dell'art. 6 legge 689/81 per errata individuazione della cosa che servì a commettere la violazione ed errata qualificazione di (*omissis*) come proprietaria dei cassonetti;
- c) Mancata valutazione e difetto di motivazione su una circostanza decisiva della controversia e cioè la prova liberatoria offerta da (*omissis*) in ordine alle informazioni date agli inquilini sulle modalità di conferimento dei rifiuti nei cassonetti.

Il Comune si è costituito contestando le deduzioni dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Ha contestato che il Giudice di pace abbia ritenuto (*omissis*) responsabile in via diretta quanto piuttosto come proprietario dell'edificio o dei cassonetti, dovendosi individuare il responsabile solidale, nel caso di edificio di proprietà di (*omissis*) e locato a vari inquilini, il proprietario dell'edificio; ha rilevato come sia del tutto irrilevante il titolo di proprietà o mero utilizzo del cassonetto in capo ad (*omissis*); ha contestato che (*omissis*) abbia dato prova dell'utilizzo dei cassonetti contro la propria volontà in assenza della prova di un comportamento maggiormente fattivo.

Ha chiesto il rigetto dell'appello.

La causa, in assenza di richieste istruttorie, è stata discussa all'udienza del 20.6.2023.

Le difese hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi ed il giudice ha pronunciato il dispositivo che segue, del quale è stata data lettura alle parti presenti.

\* \* \*

Le ingiunzioni opposte prendono tutte le mosse, come si evince dalla lettura delle stesse, dal precedente verbale di polizia locale che dà conto del rapporto di (*omissis*) inoltrato alla Polizia municipale, dai quali emerge che nelle date poi indicate nelle singole ingiunzioni con riguardo a ciascun edificio del quale è riportato l'indirizzo sono stati riscontrati rifiuti in cassonetti per la raccolta differenziata errati.

In particolare:

Verbale n. (*omissis*) elevato in data 27.09.2017 in (*omissis*) per inosservanza dell'art. 4 Regolamento Comunale Decoro Urbano – inosservanza dell'ordinanza sindacale del Comune di (*omissis*) in ordine alle modalità e orari di conferimento rifiuti in quanto "LA PLASTICA ED I METALLI SONO STATI CONFERITI CON I RIFIUTI INDIFFERENZIATI NEL SACCO GIALLO";

Verbale n. (*omissis*) elevato in data 27.09.2017 in (*omissis*) per inosservanza dell'art. 4 Regolamento Comunale Decoro Urbano – inosservanza dell'ordinanza sindacale del Comune di (*omissis*) in ordine alle modalità e orari di conferimento rifiuti in quanto "LA PLASTICA ED I METALLI SONO STATI CONFERITI CON I RIFIUTI INDIFFERENZIATI NEL SACCO GIALLO";

Verbale n. (*omissis*) elevato in data 22.09.2017 in (*omissis*) per inosservanza dell'art. 4 Regolamento Comunale Decoro Urbano – inosservanza dell'ordinanza sindacale del Comune di (*omissis*) in ordine alle modalità e orari di conferimento rifiuti in quanto "I RIFIUTI ORGANICI ALL'INTERNO DEL CASSONETTO PER ORGANICO, SONO CONFERITI ANCHE NEI SACCHETTI DI PLASTICA NON CONFORME ALLA NORMATIVA STABILITA. DEVONO ESSERE DI MATERIALE COMPOSTABILE A NORMA - UNI EN 13432";

Verbale n. (*omissis*) elevato in data 22.09.2017 in (*omissis*) per inosservanza dell'art. 4 Regolamento Comunale Decoro Urbano – inosservanza dell'ordinanza sindacale del Comune di (*omissis*) in ordine alle modalità e orari di conferimento rifiuti in quanto "I RIFIUTI ORGANICI ALL'INTERNO DEL CASSONETTO PER ORGANICO, SONO CONFERITI ANCHE NEI SACCHETTI DI PLASTICA NON CONFORME ALLA NORMATIVA STABILITA. DEVONO ESSERE DI MATERIALE COMPOSTABILE A NORMA - UNI EN 13432".

Le ordinanze ingiunzioni opposte sono state emesse a seguito del mancato pagamento degli importi di cui ai precedenti verbali e sono state tutte notificate ad (*omissis*) in data 13.7.2021.

Tanto premesso il Tribunale rileva che il Giudice di pace ha fatto buon governo della disciplina applicabile al caso di specie e non è incorso in alcuna delle lamentate violazioni di legge.

Dalla lettura dei verbali e delle ordinanze opposte, infatti, appare di immediata evidenza come siano state rispettate tutte le formali regole di enunciazione del fatto e di motivazione delle ragioni in base alle quali si

è provveduto ad irrogare la sanzione nella ingiunzione opposta a salvaguardia del diritto del trasgressore a conoscere la violazione contestata e a svolgere la necessaria difesa.

Infatti risulta ben evidenziato, pur con la propria sinteticità degli atti amministrativi di irrogazione di sanzioni che possono definirsi di semplice rilievo quale quella oggi all'esame del Tribunale, sia il presupposto di fatto sia quello di diritto della violazione nonché emerge come siano state esaminate le doglianze svolte dalla parte oggi opponente.

Inoltre vale osservare come la sanzione sia stata all'evidenza irrogata al Condominio/(*omissis*) non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 legge 689/81. La lamentata modifica della condotta contestata non trova riscontro in atti atteso che la sanzione viene irrogata anche nei verbali nei confronti di (*omissis*) con richiamo all'art. 6 legge 689/81 circostanza che viene rappresentata in verbale in risposta alle osservazioni di (*omissis*) precisando che (*omissis*) è obbligato in solido ex art. 6 in qualità di proprietario del bene.

Quanto alla responsabilità di (*omissis*) si osserva che essa è stata correttamente individuata dal Comune di (*omissis*) come una responsabilità solidale ex art. 6 legge 689/81.

L'art. 6 infatti prevede che "Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà".

La circostanza che non sia stata identificata la persona fisica del trasgressore non è di impedimento alla contestazione della violazione (cfr Cass. sez. 2, Sentenza n. 11643 del 13/05/2010 (Rv. 613204 - 01)) in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981).

Gli stabili cui si riferiscono i singoli verbali di contestazione sono pacificamente di proprietà di (*omissis*) (ragione per la quale nel caso di specie non può parlarsi di vero e proprio Condominio) che ne concede il godimento agli inquilini rimanendo proprietario sia dei singoli appartamenti sia delle parti comuni delle quali cura la gestione dei servizi di manutenzione tra cui quello di raccolta dei rifiuti.

Dunque pur non sostituendo i singoli conduttori, in qualità di proprietario dell'edificio (*omissis*) ne cura gli interessi, sia con riguardo alla gestione delle parti comuni sia alla gestione delle esigenze dei singoli conduttori sulla base di regole interne fissate nel regolamento.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani all'interno dello stabile costituisce un servizio reso in favore degli inquilini; la raccolta dei rifiuti urbani del resto è svolta dall' (*omissis*) incaricata a ciò dal Comune di (*omissis*) interagendo con (*omissis*) sia sotto il profilo del pagamento della relativa tassa ma anche, quanto alla concreta sua esplicazione, consegnando i cassonetti proprio ad (*omissis*).

Infatti i cassonetti nei quali confluiscono i rifiuti dei singoli condomini sono concessi in uso direttamente ad (*omissis*) e non ai singoli inquilini (risultando indifferente se i cassonetti siano di proprietà o in comodato d'uso in capo ad (*omissis*), trattandosi in entrambi i casi di diritto rilevante ai sensi dell'art. 6 legge 689/81 - (*omissis*) peraltro concede i cassonetti ai condomini e ai proprietari dello stabile in comodato d'uso gratuito ma nel caso di specie non può escludersi che i cassonetti siano di proprietà di (*omissis*) non risultando provato il titolo).

Ne consegue che la lettura dell'art. 6 citato consente di ricondurre ad (*omissis*), in qualità di proprietario dell'edificio e proprietario/comodatario del cassonetto la qualifica di responsabile solidale con il trasgressore della violazione in esame.

Le considerazioni sopra espresse non sono scalfite dai principi enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dalla difesa di (*omissis*) (sent. N. 2352/2022 depositata in data 14.2.2023). Essa infatti si occupa della diversa situazione del Condominio che è soggetto giuridico differente da (*omissis*), che riveste la qualifica di proprietario dell'edificio.

Va a questo punto esaminato il profilo in ordine all'allegata carenza di prova della riferibilità del rifiuto non attinente alla raccolta differenziata rinvenuto nel cassonetto all'edificio di proprietà di (*omissis*).

L'opponente eccepisce infatti che, essendo stato lasciato il cassonetto sulla pubblica via in attesa del passaggio del camion deputato alla raccolta, chiunque passando per la strada avrebbe potuto gettare il rifiuto non specifico nel cassonetto della carta.

Ritiene il Tribunale che il riparto dell'onere probatorio nel caso di specie non possa prescindere dalla individuazione delle specifiche caratteristiche dei due soggetti coinvolti, (*omissis*) e Comune da un lato e (*omissis*) e singoli inquilini dall'altro.

Come ben precisato nel Regolamento comunale per il decoro urbano e nelle numerose ordinanze sindacali emanate dal Comune di (*omissis*) relative al serio problema della gestione dei rifiuti urbani e alle modalità di raccolta dei rifiuti, liberamente accessibili dal sito web del Comune di (*omissis*) che ha attivato un servizio dedicato ai Condomini, l'attività di raccolta dei rifiuti nel contesto urbano risulta strutturata sulla base di una capillare e precisa individuazione delle modalità di raccolta, con suddivisione per zone, tipologia di rifiuto ed orari di raccolta. Tale strutturata e capillare organizzazione che presiede una senza dubbio onerosa attività peraltro essenziale per la vita comune all'interno del centro abitato si fonda su precisi oneri in capo agli stessi cittadini e, per loro, dei rispettivi condominii. In mancanza di puntuale rispetto di tali indicazioni la raccolta dei rifiuti non potrebbe essere efficace.

Sulla base di tale premessa va inquadrato l'onere probatorio del caso di specie.

Il Comune, attraverso il verbale redatto dagli incaricati dell' (*omissis*), ha documentato e provato di avere rinvenuto in vari cassonetti posti in luoghi limitrofi all'edificio di volta in volta individuato rifiuti collocati nel cassonetto errato. La riconducibilità all'edificio di proprietà di (*omissis*) è stata giustificata attraverso il richiamo a "riscontri cartacei" che hanno consentito di risalire al numero civico (ed evidentemente non al nominativo del singolo trasgressore).

La circostanza che il cassonetto fosse dell'edificio di proprietà di (*omissis*) non è neppure stata seriamente contestata dall'opponente che ha solo evidenziato come l'esposizione del cassonetto sulla strada avrebbe ben potuto consentire a chiunque di inserire in esso un rifiuto non conforme alla raccolta differenziata senza responsabilità del Condominio.

Tale aspetto tuttavia esorbita dall'onere probatorio del Comune.

Infatti a questi spetta soltanto di provare che all'interno di un cassonetto riferibile all'edificio sia stato trovato un rifiuto non conforme e quindi possa essere riscontrata una violazione in ordine alle modalità di raccolta del rifiuto.

In virtù degli oneri sopra indicati in capo al proprietario dell'edificio e comodatario del cassonetto, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni del caso al fine di evitare che nel proprio cassonetto fossero inserite ad opera di terzi non appartenenti allo stabile rifiuti diversi da quelli cui la raccolta era destinata (rimanendo incontestata la responsabilità solidale per l'ipotesi di rifiuti non conformi posizionati dai condomini).

Tale prova non è stata offerta nel caso di specie. (*omissis*) ha solo documentato di avere affisso dei cartelli contenenti le indicazioni per la raccolta differenziata senza tuttavia dare prova di avere esercitato un fattivo controllo sull'adesione degli inquilini a tali indicazioni.

Del resto imporre al Comune tale onere probatorio appare del tutto inesigibile tenuto conto della quantità di rifiuti da raccogliere e delle strade da percorrere. Viceversa al singolo proprietario, in virtù degli oneri di collaborazione sopra menzionati, può essere richiesto di adottare comportamenti prudenti e cautelativi (come quello di esporre il cassonetto in orari strettamente coincidenti con quelli di raccolta o di adottare cautele di protezione dall'apertura indiscriminata) allo scopo di evitare che terze persone possano utilizzare detti cassonetti.

L'appello va, dunque, respinto.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza; esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto della attività difensiva in concreto svolta, della modesta complessità delle questioni trattate e del valore della causa come da domanda sulla base delle tariffe medie di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

Respinge l'appello proposto da (*omissis*) avverso la sentenza del giudice di pace di Milano n. 2847 depositata in data 27.7.2022;

Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e oneri riflessi.

Dispositivo pubblicato mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale

Milano, 20 giugno 2023

Il Giudice

Valentina Boroni